

L'avvalimento del fatturato specifico è un avvalimento di garanzia -TAR Sicilia-Palermo, sez. II, 4 marzo 2026, sentenza n. 561

Non è pertanto richiesta, a pena di nullità, la specifica indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria, essendo oggetto del prestito la sola esperienza pregressa.

La sentenza in commento è intervenuta a dirimere una controversia insorta nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico di servizi regolato dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in merito alla qualificazione dell'avvalimento presentato.

In tale contesto, il TAR adito ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulla qualificazione dell'avvalimento avente ad oggetto il requisito del fatturato specifico maturato nello svolgimento di pregressi contratti pubblici, così come sul contenuto del relativo contratto, e sulla riconducibilità dello stesso alla categoria dell'avvalimento c.d. "operativo" (con obbligo di indicazione puntuale di mezzi e risorse) oppure dell'avvalimento c.d. "di garanzia" (senza tale obbligo).

Nel caso di specie la ricorrente contestava l'aggiudicazione, deducendo l'invalidità del contratto di avvalimento stipulato dall'aggiudicataria per sopperire alla carenza del requisito del fatturato specifico richiesto in gara (mediante l'acquisizione di una quota aggiuntiva al proprio fatturato), facendo valere la natura tecnica e operativa dell'avvalimento medesimo e, quindi, obiettandone la genericità dei relativi contenuti, con particolare riguardo ai mezzi e alle risorse messe disposizione dall'ausiliaria..

Il giudice ha rigettato la censura e qualificato l'avvalimento sul fatturato specifico come avvalimento di garanzia, in quanto il fatturato specifico, pur qualificato dall'art. 100, co. 11, d.lgs. 36/2023 come requisito tecnico-professionale, non implica la messa a disposizione di risorse materiali o operative, ma rappresenta un indice dell'esperienza pregressa che consiste nella "messa a disposizione" della capacità economico-professionale già maturata in favore dell'impresa ausiliaria.

Ne consegue che sarebbe illogico e sproporzionato richiedere l'indicazione analitica di mezzi e risorse in quanto tale obbligo sussiste solo nell'avvalimento operativo, non in quello di garanzia. In assenza di una specifica previsione della lex specialis, non è necessario un contenuto dettagliato del contratto di avvalimento.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale secondo cui **occorre distinguere tra natura del requisito (anche tecnico-professionale) e modalità di avvalimento; il contenuto del contratto deve essere proporzionato alla funzione del requisito e va privilegiata un'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare.**